Accordo Sindacale

Sottoscritto in Milano il 4 dicembre 2017

tra

Carlson Wagonlit Italia S.r.l.

e

le OO.SS.

CGIL-Filcams, CISL-Fisascat, UIL-UILTuCS

e il Coordinamento delle RSA Carlson Wagonlit

ciascuno per la parte di propria competenza ed obbligo, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Premesso che:

- le Parti ritengono fondamentale garantire lo sviluppo della capacità competitiva dell'azienda quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente integrazione a livello internazionale e migliorare con strumenti organizzativi idonei e condivisi la conciliazione dei tempi di vita delle lavoratrici e dei lavoratori;

- le attività gestite all'interno del *Traveller Services* rappresentano elemento centrale della relazione tra l'Azienda e il Cliente, fondato tradizionalmente per Carlson Wagonlit su un connotato distintivo di elevata qualità del servizio erogato;

- le Parti, dopo un'attenta analisi della situazione aziendale e del settore nel quale la medesima opera, hanno individuato nella flessibilità operativa regolamentata, un importante obiettivo da perseguire nel rispetto dei dettami contrattuali e del confronto tra le Parti, per far fronte alle esigenze espresse da alcuni collaboratori della funzione *Travel Services* e per permettere una più efficace estrinsecazione delle capacità professionali esistenti garantendo, al contempo, il raggiungimento dei richiesti livelli di competitività e conciliazione vita-lavoro.

- nel comune e condiviso interesse, le Parti si sono incontrate rispettivamente nelle giornate del 6 luglio 2017, del 4 settembre, del 28 settembre, del 14 novembre e in data odierna per approfondire le opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro e analizzare i meccanismi operativi in atto nelle singole realtà aziendali;

Ciò premesso, le Parti danno atto e concordano quanto segue:

- quanto sopra rappresenta parte integrante e sostanziale della presente intesa.

- le Parti concordano sulla possibilità di giungere, con particolare riferimento al dipartimento *Travel Services*, a un sistema omogeneo di regolamentazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro in modalità multiperiodale e part time misto compatibile con l'organizzazione aziendale, con i picchi di lavoro in alcuni periodi dell'anno e con il livello di qualità del servizio che connota la strategia aziendale.

- l'Azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza delle variazioni di intensità dell'attività lavorativa che caratterizza il dipartimento *Travel Services*, proporrà, sulla base del presente

accordo, previa accettazione dei singoli dipendenti su base volontaria, la programmazione dell'orario di lavoro con un'articolazione multiperiodale, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 1 ORARIO MULTIPERIODALE

1. Allo scopo di coniugare l'obiettivo di fronteggiare le variazioni dell'intensità lavorativa con l'esigenza di un miglior utilizzo delle risorse umane, le Parti convengono di adottare il regime di flessibilità dell'orario (cosiddetto orario "multiperiodale"), regolato dal presente accordo.

2. Pertanto, con riferimento al dipartimento *Travel Services*, le Parti hanno convenuto che a far data dal 1 gennaio 2018, si procederà con la proposta ai dipendenti di una gestione multiperiodale dell'orario di lavoro, previa accettazione su base volontaria di questi ultimi tramite apposita sottoscrizione e previa autorizzazione da parte dell'Azienda per ogni singola richiesta.

3. Nella gestione multiperiodale, le settimane sono caratterizzate da un orario di lavoro variabile, articolando il lavoro in settimane fino a un massimo di 45 ore, prevedendo dei mesi in cui recuperare le ore aggiuntive lavorate, fermo restando che, nell'arco temporale di riferimento non dovrà essere superata la media riferita all'orario normale (40 ore).

4. In considerazione dei picchi lavorativi e delle potenziali esigenze di flessibilità lavorativa richieste dai lavoratori, Le Parti hanno raggiunto un'intesa che prevede la seguente articolazione oraria multiperiodale visibile nel sistema di turnistica "Power Organizer":

 a. FASCIA A: orario di lavoro: fino a un massimo di 45 ore settimanali, fermo restando un'ora d'intervallo per la pausa pranzo, applicabile nei mesi di Marzo, Maggio, Settembre, Ottobre e Novembre (cosiddetti mesi "di picco"), si precisa che il numero massimo di ore aggiuntive effettuate nell'arco dei suddetti mesi non sarà superiore a 60 ore e che si rispetteranno gli orari di apertura e chiusura uffici;
 b. FASCIA B: orario di lavoro standard: 40 ore settimanali, fermo restando un'ora d'intervallo per la pausa pranzo, applicabile nei mesi di Febbraio, Aprile e Luglio, in cui il dipendente dovrà recuperare le ore aggiuntive lavorate.

5. La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione mensile e sarà comunicata ai lavoratori all'inizio del mese per il mese successivo, visibile nel sistema di turnistica "Power Organizer".

6. La durata del lavoro settimanale, differenziata per effetto dell'articolazione multiperiodale, non dà luogo alla riduzione del trattamento retributivo contrattualmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 40 ore. I periodi di maggior attività svolta dal dipendente non saranno imputati a lavoro straordinario in quanto compensati con periodi di minore attività (attraverso le ore di recupero).

7. Nei mesi di picco, in cui i lavoratori seguiranno gli orari previsti dalla FASCIA A (rispettando il limite delle 45 ore settimanali), per ogni ora aggiuntiva lavorata saranno accumulati 1 ora e 8 minuti di credito all'interno di un apposito conto individuale di ore da recuperare.

8. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale di ore da recuperare ha luogo secondo le seguenti modalità:
 a. Le ore verranno richieste mediante il sistema ADP e fruite in gruppi di 4 o 8 ore, o comunque nell'ambito dell'orario corrispondente a un turno o a metà turno;
 b. Le ore accreditate sul conto individuale potranno essere fruite esclusivamente nei mesi compresi nella FASCIA B in qualsiasi giorno della settimana;

c. I permessi verranno richiesti dai lavoratori e concordati con l'azienda all'inizio del mese per il mese successivo, al fine di consentire la programmazione mensile su "Power Organizer"; le richieste di recupero effettuate nei suddetti tempi di pianificazione prestabiliti verranno approvate dall'azienda;
d. Se il dipendente usufruisce di 4 ore di recupero e lavora le restanti 4 ore riceverà il ticket restaurant per la giornata; se il dipendente usufruisce di 8 ore di recupero e non lavora non riceverà il ticket restaurant per la giornata;
e. Qualora le richieste di recupero pervengano al Responsabile, con un preavviso inferiore al mese, saranno approvate solo in caso di comprovata esigenza di assistenza per motivi di salute a familiari diretti (padre, madre, coniuge o convivente more uxorio, figli, sorelle, fratelli e nonni) (presentando il certificato medico).

9. Le ore accreditate ai sensi del precedente punto 8 dovranno essere fruite entro gli otto mesi successivi alla maturazione. Trascorso tale termine, in caso di richiesta di permesso o ferie da parte del lavoratore, l'azienda è autorizzata ad imputare le ore di assenza decurtando in via principale il predetto conto individuale di ore da recuperare.

10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore di recupero accreditate ed anche gli eventuali 8 minuti aggiuntivi e non ancora utilizzati saranno liquidati con le competenze di fine rapporto, il cui corrispettivo verrà determinato tenendo in considerazione l'importo della retribuzione oraria come prevista dal CCNL per il singolo livello di appartenenza e terranno conto della maggiorazione a titolo di lavoro straordinario.

11. Trattandosi di accordo di tipo sperimentale, le Parti si impegnano ad effettuare incontri di monitoraggio fino al termine del primo ciclo di 12 mesi di applicazione di detto sistema. L'adesione da parte dei lavoratori alla trasformazione oraria di cui al presente accordo avrà durata annuale e al termine della sperimentazione le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale prosecuzione del presente accordo e valuteranno anche i meccanismi di rotazione per l'accesso allo strumento.

12. Tale articolazione dell'orario di lavoro riguarda i lavoratori full time appartenenti al dipartimento *Travel Services*.

13. Per le materie espressamente non novellate dal presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che continuano a vigere le norme degli accordi in essere.

14. L'adesione alla suddetta trasformazione oraria sarà di natura individuale e volontaria, in sostituzione ai limiti e alle previsioni di cui all'art. 76 - 77 CCNL vigente e, in particolare, le Parti convengono che non verrà riconosciuto l'aumento delle ore di Rol di cui ai predetti articoli del Contratto Collettivo.

15. Al fine di conciliare le richieste ricevute, le esigenze aziendali e l'andamento del business, l'Azienda si riserverà di accogliere le richieste in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e comunque non oltre l'4% della popolazione con mansione di *Travel Counselor* e comunque tenendo in considerazione la suddivisione delle richieste tra le varie sedi e team di appartenenza. Le richieste verranno accolte sulla base cronologica di presentazione delle domande di adesione. L'Azienda, a parità di ragioni tecniche, produttive e organizzative, darà precedenza ai seguenti casi:

 - Lavoratrici madri con figli di età inferiore agli 8 anni;
 - Lavoratori con comprovate esigenze di assistenza a familiari diretti così come previsto dal decreto n. 53/2000 e successivi aggiornamenti e n. 170/2010 e successivi aggiornamenti;
 - Lavoratori che matureranno il diritto alla pensione entro i successivi 4 anni, previa presentazione di opportuna documentazione INPS.

16. Le Parti si danno reciproco atto che quanto previsto ai punti di cui sopra non troverà applicazione in costanza di ricorso ad un ammortizzatore sociale.

ART. 2 PART TIME MISTO MULTIPERIODALE

1. Con riferimento al dipartimento *Travel Services*, le Parti hanno convenuto che a far data dal 1 gennaio 2018, verrà attuata un'articolazione di orario di lavoro a part time misto, previa richiesta su base volontaria anche in sostituzione ai limiti di cui all'art. 47 - 48 CCNL vigente.

2. Al fine di conciliare le richieste ricevute, le esigenze aziendali e l'andamento del business, l'Azienda si riserverà di accogliere le richieste in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e comunque non oltre il 4% della popolazione con mansioni di *Travel Counselor* e comunque tenendo in considerazione la suddivisione delle richieste tra le varie sedi e team di appartenenza. Le richieste verranno accolte sulla base cronologica di presentazione delle domande di adesione. L'Azienda, a parità di ragioni tecniche, produttive e organizzative, darà precedenza ai seguenti casi:

 - Lavoratrici madri con figli di età inferiore agli 8 anni;
 - Lavoratori con comprovate esigenze di assistenza a familiari diretti così come previsto dal decreto n. 53/2000 e successivi aggiornamenti e n. 170/2010 e successivi aggiornamenti;
 - Lavoratori che matureranno il diritto alla pensione entro i successivi 4 anni, previa presentazione di opportuna documentazione INPS.

3. Il lavoratore a PT misto sottoscriverà un accordo che consentirà la variazione del numero di ore lavorate settimanalmente e la loro collocazione temporale regolata in attuazione degli stessi criteri e meccanismi di distribuzione dell'orario previsti per i lavoratori a tempo pieno cosi come definito nei successivi punti.

4. In considerazione dei picchi e delle potenziali esigenze di flessibilità richieste ai lavoratori, le Parti hanno raggiunto un'intesa che prevede la seguente variazione dell'orario di lavoro settimanale, visibile nel sistema di turnistica "Power Organizer":

 a. MODULO A: orario di lavoro: 40 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi Settembre, Ottobre e Novembre (cosiddetti mesi "di picco");
 b. MODULO B: orario di lavoro: 30 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi Gennaio, Marzo, Maggio, Giugno, Agosto e Dicembre (cosiddetti mesi "standard");
 c. MODULO C: orario di lavoro: 20 ore settimanali, applicabile nei seguenti mesi Febbraio, Aprile e Luglio (cosiddetti mesi "non di picco").

5. I MODULI A-B-C saranno regolati dalle seguenti turnistiche, pertanto i dipendenti rientreranno in uno dei seguenti possibili turni:
 a. MODULO A: orario di lavoro: 40 ore settimanali:
 - Turno 8:00 – 17:00
 - Turno 9:00 – 18:00
 - Turno 10:00 – 19:00
 - Turno 11:00 – 20:00

 b. MODULO B: orario di lavoro: 30 ore settimanali:
 - Turno 8:00 – 14:00
 - Turno 9:00 – 15:00
 - Turno 14:00 – 20:00

 c. MODULO C: orario di lavoro: 20 ore settimanali:
 - Turno 8:00 – 12:00
 - Turno 9:00 – 13:00
 - Turno 16:00 – 20:00

6. La concreta individuazione degli orari settimanali avverrà con programmazione mensile e sarà comunicata ai lavoratori all'inizio del mese per il mese successivo, visibile nel sistema di turnistica "Power Organizer". I dipendenti che aderiscono all'orario part time misto, durante i mesi "non di picco" (MODULO A), rientrano nella turnazione ordinaria definita da "Power Organizer" e svolgeranno 4 ore all'interno del turno assegnato durante l'intera giornata lavorativa.

7. L'adesione alla suddetta trasformazione oraria sarà di natura individuale e volontaria, anche in sostituzione ai limiti e a tutte le previsioni di cui agli art. 47 e 48 CCNL vigente.

8. Trattandosi di accordo di tipo sperimentale, le Parti si impegnano ad effettuare incontri di monitoraggio fino al termine del primo ciclo di 12 mesi di applicazione di detto sistema. L'adesione da parte dei lavoratori sarà annuale e al termine della sperimentazione le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale prosecuzione del presente accordo e valuteranno anche i meccanismi di rotazione per l'accesso allo strumento.

9. Per le materie espressamente non novellate dal presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che continueranno ad essere applicate le norme degli accordi in essere.

10. Le Parti si danno reciproco atto che quanto previsto ai punti di cui sopra non troverà applicazione in costanza di ricorso ad un ammortizzatore sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carlson Wagonlit Italia S.r.l.

CGIL-Filcams

Fisascat-CISL

UILTuCS

RSA presenti all'incontro